

OMISSIS

La Camera,

premesso che:

nel testo in esame è stata introdotta una disposizione, di modifica all'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 che prevede che gli oneri di urbanizzazione possano essere

utilizzati per la spesa corrente, per una quota non superiore al 50 per cento, anche per il 2015,

impegna il Governo

a porre in atto le misure necessarie affinché i comuni siano incentivati a destinare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad investimenti volti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico e sismico, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio e al finanziamento di opere di demolizione di costruzioni abusive, consentendo la riduzione del ricorso ai predetti proventi per il finanziamento di spese correnti.

9/2679-bis-A/**143**. De Rosa, Pellegrino.

OMISSIS